

Somministrazione di medicinali

(Decisione 2000/68/CE del 22/12/99)

IDENTIFICATION NUMBER OF ANIMAL ^{(1) (9)}

Parte I

Data e luogo di rilascio del presente capitolo:

Autorità competente che rilascia il presente capitolo del documento di identificazione:

Parte II (esclude definitivamente ogni possibilità di macellazione dell'animale a fini di consumo umano; da confermarsi in caso di cessione dell'animale)

Il sottoscritto, proprietario ⁽²⁾ facente le veci del proprietario (2), dichiara che l'animale designato nel presente documento di identificazione non è destinato alla macellazione a fini di consumo umano ⁽³⁾ .		
Fatto a....., il	Nome a lettere maiuscole e firma del proprietario dell'animale o di chi ne fa le veci	Nome a lettere maiuscole e firma del rappresentante dell'autorità competente

Parte III (valida soltanto congiuntamente alle informazioni riportate nella parte III-B)

Il sottoscritto, proprietario ⁽²⁾ facente le veci del proprietario ⁽²⁾ , dichiara che l'animale designato nel presente documento di identificazione è destinato alla macellazione a fini di consumo umano ⁽³⁾ .		
Fatto a....., il	Nome a lettere maiuscole e firma del proprietario dell'animale o di chi ne fa le veci	Nome a lettere maiuscole e firma del rappresentante dell'autorità competente

Parte III-B (informazioni obbligatorie per gli equidi identificati nella parte III-A)

REGISTRO DEI TRATTAMENTI			
Data dell'ultimo trattamento con medicinali contenenti sostanze non incluse negli allegati I, II, III o IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 (gg/mm/aa)	Località - Codice del paese - Codice postale - Località	Sostanza(e) contenuta(e) nel medicinale somministrato e non inclusa(e) negli allegati I, II, III o IV del regolamento (CEE) n. 2377/90, del Consiglio ^{(5) (6)}	Veterinario che somministra e/o prescrive il trattamento Firma
			Nome: ⁽⁷⁾ Indirizzo: ⁽⁷⁾ Codice postale: ⁽⁷⁾ Località: ⁽⁷⁾ Telefono: ⁽⁷⁾

- (1) Numero di identificazione indicato nel capitolo II (1) del documento di identificazione.
- (2) Cancellare la voce non pertinente.
- (3) L'animale può essere trattato con medicinali contenenti sostanze elencate negli allegati (II, III o IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 e altre sostanze. Nella parte III-B la registrazione dei medicinali somministrati è facoltativa. L'animale non sarà mai macellato a fini di consumo umano.
- (4) L'animale può essere trattato con medicinali contenenti sostanze elencate negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 e altre sostanze, escluse quelle elencate nell'allegato IV del medesimo regolamento. L'animale può essere macellato a fini del consumo umano solamente al termine del periodo di attesa generale di sei mesi successivo alla data dell'ultimo trattamento, dichiarato obbligatorio nella parte III-B, con medicinali contenenti sostanze diverse, da quelle elencate negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (5) Verificare negli allegati pubblicati del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (6) Questa informazione è facoltativa. Tuttavia, essa può contribuire ad abbreviare il periodo di attesa, se la sostanza di cui trattasi è stata inclusa negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 dopo la somministrazione. In tal caso il periodo di attesa minimo sarebbe quello basato all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 81/851/CEE.
- (7) Nome, indirizzo, codice postale e località in caratteri in stampatello.
- (8) Numero di telefono preceduto dal prefisso nazionale e dal prefisso locale.
- (9) Indicazione superflua se il presente capitolo è rilasciato congiuntamente al documento di identificazione.